CAMERA DEI DEPUTATI N. 3086

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERMANÀ

Presentata il 25 luglio 1985

Norme per la eliminazione del precariato nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per rivalutare il ruolo che la scuola dovrebbe avere nel Paese, sembra necessario porre fine, in termini reali ed esaustivi al fenomeno del precariato, la cui esistenza ritarda i processi di trasformazione e di credibilità della scuola italiana.

La situazione della istituzione scolastica italiana e del personale che vi opera è la conseguenza di scelte politiche che hanno portato a dilazionare nel tempo i problemi della scuola mediante trattative interminabili e concessioni parziali. Tale disegno politico è stato realizzato sia attraverso una fantomatica e mai realizzata riforma della scuola secondaria superiore che dovrebbe rendere la scuola al passo con i tempi. sia con le leggi 270/82 e 326/84 che, se hanno permesso di sistemare alcune categorie, hanno perpetuato gravi discriminazioni a parità di condizione e di servizio prestato.

Il Parlamento deve farsi carico di una profonda riflessione sul ruolo centrale che la scuola è chiamata a svolgere nei prossimi anni, tanto più che i profondi mutamenti sociali, intervenuti anche in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, non possono permettere alle forze politiche di lasciare la scuola su posizioni di retroguardia, impegnata a gestire il presente, senza una visione strategica articolata e complessa.

In tale contesto occorre rivalutare la professionalità, anche quella acquisita « sul campo » con anni di servizio, spesso in condizioni logistiche disagiate.

La eliminazione del lavoro precario è la premessa indispensabile per una scuola seria e realmente funzionante, da-

to che gli operatori scolastici con una totale incertezza sul futuro lavorativo, non possono dedicarsi, con responsabile interesse, alla loro opera.

D'altra parte i precari docenti e non docenti esclusi, sono stati e sono in servizio permettendo alla istituzione scolastica di funzionare, ed inoltre nella scuola ci sono ancora spazi occupazionali se si punta ad un organico « orizzontale » per far sì che la scuola risponda alla domanda di servizi da parte del territorio ed alle domande del mondo economico.

Ogni intervento sulla istituzione scolastica non può, quindi, prescindere da un provvedimento che elimini il precariato della scuola.

Il presente progetto di legge, prevedendo una graduale immissione in ruolo dei precari docenti e non docenti e degli idonei esclusi, non comporterebbe incremento di organici o di spesa, ma soltanto un trasferimento di spesa dai capitoli 1032 e 1034 relativi al personale supplente a quello relativo al personale di ruolo, senza per altro bloccare l'espletamento dei concorsi cui è riservato il 50 per cento dei posti disponibili per dare delle opportunità ai giovani che si affacciano nel mondo del lavoro.

C'è infine da notare che lo stesso Ministero della pubblica istruzione nel volume intitolato *La questione insegnante* edito dall'Ufficio studi e programmazione ha previsto un fabbisogno nel quinquennio nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, le proteste sia spontaneistiche che convogliate dai sindacati della scuola che le sostiene ai vari TAR che hanno spesso dato torto all'Amministrazione, ci devono spingere ad intervenire tempestivamente, per evitare di dover legiferare sotto l'urgenza di giudizi di incostituzionalità o di pressioni di piazza, e per riaffermare i princìpi di giustizia e di democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica, già forniti di abilitazione ove prescritta, o che l'abbiano conseguita in base agli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, anche con riserva, che abbiano prestato almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo sul 50 per cento dei posti disponibili, con il rispetto della precedenza in base all'anno di conseguimento dell'abilitazione.

Hanno altresì titolo ad essere immessi in ruolo sul 50 per cento dei posti disponibili, successivamente agli insegnanti previsti al primo comma, gli idonei nei concorsi a cattedra ed a posti di insegnamento di ruolo di scuola materna ed elementare banditi ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 3 settembre 1982, anche se ancora in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985.

Gli insegnanti non forniti di abilitazione che abbiano due anni di servizio non di ruolo con nomina dei provveditori agli studi o dei capi d'istituto nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione, secondo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma, dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da bandire entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Coloro che conseguono l'abilitazione hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, dopo i docenti di cui ai commi precedenti,

sul 50 per cento dei posti disponibili a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985 /86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione, ai titoli di studio e ai titoli di servizio.

Le stesse norme si applicano agli insegnanti di educazione musicale o di educazione fisica in possesso del titolo di studio prescritto all'atto della nomina, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, ai docenti dei corsi per lavoratori ed assimilati, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, delle accademie di arte drammatica e di danza ed a coloro che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, compresi gli assistenti di madre lingua ed i lettori.

ART. 2.

Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, già forniti di abilitazione conseguita anche con riserva ai sensi degli articoli 35 o 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, o nei concorsi a cattedra, che abbiano 180 giorni di servizio, anche non continuativo, nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicap*, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985/86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

Gli insegnanti non abilitati che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 9 settembre 1984 sono ammessi alla sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento prevista dal primo, se-

condo e terzo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che conseguono la abilitazione hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale per le attività di sostegno agli alunni portatori di *handicap*, dopo gli insegnanti di cui al primo comma a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985/86 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di specializzazione, al titolo di abilitazione, ai titoli di studio ed ai titoli di servizio.

ART. 3.

Gl insegnanti che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli banditi con l'ordinanza ministeriale 3 settembre 1982 l'idoneità con una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi sono inseriti in una graduatoria ad esaurimento cui è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso successivamente, senza dover più ripetere le prove concorsuali.

Identica disciplina si applica per i concorsi di accesso ai ruoli del personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 4.

Il personale non docente che abbia almeno un anno di servizio non di ruolo con nomina del provveditore agli studi o dei capi di istituto nel novennio antecedente alla data del 10 settembre 1985 è immesso in ruolo con effetto giuridico dal 10 settembre 1984 e con effetto economico dal 10 settembre 1985 se appartiene alla carriera esecutiva o ausiliaria; se appartiene alla carriera di concetto di segreteria è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere dal 10 settembre 1984 ai soli ef-

fetti giuridici, e agli effetti economici dal 10 settembre 1985.

L'esame di cui al comma precedente consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Gli anni di servizio sono validi anche se i 180 giorni di servizio sono stati completati dopo la conclusione degli scrutini ma prima della conclusione degli esami cumulando servizio in scuole di ordine diverso anche per insegnamenti di tipo diverso.

Gli insegnanti e il personale non docente con servizio ininterrotto dal 1° febbraio alla fine dell'anno scolastico, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno prestato servizio o in cui hanno presentato domanda, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie ad esaurimento, formulate in base agli articoli citati.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.